




COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

Ufficio del Sindaco



N. 11
DATA
10/12/2024

NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE.

IL SINDACO

VISTI i risultati della consultazione elettorale tenutasi nei giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Perosa Argentina;

VISTO il verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni in data 10 giugno 2024 relativo all'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che alla carica di Sindaca risulta eletta la sottoscritta BRUNETTO Nadia, nata a Pomaretto (TO) il 3 ottobre 1957;

RILEVATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. il Sindaco deve procedere alla nomina della Giunta Comunale, individuando nell'ambito dell'organo anche un Vicesindaco;

RICHIAMATI:

- **l'art. 47 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.** relativo alla composizione delle giunte, che recita:
 - 1. *La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità;*
 - 2. *Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.*
 - 3. *Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.*
 - 4. *Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.*
 - 5. *Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero, di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:*
 - a) *non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione*

superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

- **l'art. 2, comma 23, della legge 24/12/2007, n. 244**, che recita:
"All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, la parola: "sedici" è sostituita dalla seguente: "dodici". La presente disposizione entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali.";
- **l'art. 2, comma 185, della legge 23/12/2009, n. 191**, che recita:
"Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia";
- **l'art. 16, comma 17, del D.L. 13/08/2011, n. 138**, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/09/2011, n. 148, che recita:
"A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.";
- **l'art. 1, comma 135, della legge 07/04/2014, n. 56**, che recita:
"All'[articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), sono apportate le seguenti modificazioni:
le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»";
- **l'art. 1, comma 137, della legge 07/04/2014, n. 56**, che recita:
"Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.";
- **l'art. 47, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.**, che recita:
"Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.";
- **l'art. 24, comma 3 dello Statuto Comunale**, che recita:
 1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero massimo di sei quattro assessori, di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
 2. Il numero degli assessori componenti la giunta è determinato dal sindaco nel limite massimo stabilito dalla Legge.
 3. Gli assessori sono scelti tra i consiglieri ovvero tra cittadini non facenti parte del consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. Gli assessori esterni al consiglio non possono essere in numero superiore a due e ad essi non può essere attribuita la carica di vicesindaco.
 4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

DATO ATTO che la determinazione numerica degli assessori rientra nella materia "organi di governo" dei

comuni rimessa, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, pertanto le disposizioni statutarie, allorché incompatibili con intervenute modifiche normative, non trovano applicazione, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 267/00 a norma del quale *"l'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province abroga le norme statutarie con essi incompatibili [...]"*;

RICHIAMATI:

- la legge 23 novembre 2012, n. 215 e s.m.i.;
- il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e s.m.i.;

VALUTATA l'insussistenza delle cause di incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità, sulla base delle dichiarazioni rese, ai sensi delle norme sopra richiamate, dalle persone che si intendono nominare assessori di questo Comune;

CONSIDERATA l'opportunità, per un migliore svolgimento dell'attività amministrativa, di delegare la cura di singoli affari e la firma dei relativi atti ai vari assessori, come di seguito indicato, restando inteso che le deleghe conferite agli assessori vanno esercitate tenendo conto delle indicazioni contenute nell'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e che è esclusa dalla presente delega la firma di quei provvedimenti che per loro natura e contenuto sono di esclusiva competenza del Sindaco;

NOMINA

assessori del Comune di Perosa Argentina per il quinquennio 2024/2029 i signori:

- TRON Wilma, nata a Pinerolo (TO) il 23/03/1967, consigliera comunale, con delega delle funzioni con riferimento ai seguenti ambiti di attività: Scuola, Cultura, Turismo e Associazioni;
- PEYRONEL Livio, nato a Perrero (TO) il 27/04/1962, consigliere comunale, con delega delle funzioni con riferimento ai seguenti ambiti di attività: Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici;
- BERTALOTTO Fabrizio nato a Pinerolo (TO) il 29/10/1982, consigliere comunale, con delega delle funzioni con riferimento ai seguenti ambiti di attività: Sport, Tempo Libero e Attività Produttive;
- SASSOLETTI dott. Marco, nato a Saluzzo (TO) il 27/06/1988, assessore esterno, con delega delle funzioni con riferimento ai seguenti ambiti di attività: Servizi al Cittadino, Politiche Sociali e Salute;

Saranno direttamente riconducibili al Sindaco le competenze correlate alle materia non delegate, ed in particolare: Rapporti Istituzionali, Risorse, Patrimonio, Edilizia Privata, Urbanistica, Politiche Giovanili e Comunicazione;

Alla sottoscritta Sindaca delegante resta salva ed impregiudicata la facoltà di riesaminare, modificare e, ove occorra, di revocare in tutto o in parte i provvedimenti degli Assessori e di dispensarli in qualunque tempo dagli incarichi;

ATTRIBUISCE

- la carica di Vicesindaco all'Assessore sig. PEYRONEL Livio, con delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza o impedimento, ai sensi dell'art. 53, comma 2 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i..

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 267/00, sarà data comunicazione al

Consiglio Comunale nella prima seduta.

Il presente atto costituisce anche, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., espressa designazione al soggetto sopra nominato per il trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento del proprio incarico, per la parte di trattamento la cui titolarità è esercitata dal/la sottoscritto/a. Il trattamento deve avvenire nel rispetto delle previsioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) nonché delle varie norme di settore.

Il presente Provvedimento, annulla e sostituisce il precedente n. 6 in data 20.06.2024 per correzione di mero errore materiale.



LA SINDACA
Prof.ssa Nadia BRUNETTO*

*Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Perosa Argentina.